

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 MARZO 1982

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale » (1372), approvato dalla Camera dei deputati (*Rinviato alla Commissione per una nuova deliberazione*)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 667, 668
FILETTI (MSI-DN)	668
ROSI (DC)	668

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale » (1372), approvato dalla Camera dei deputati (*Rinviato alla Commissione per una nuova deliberazione*)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: « Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale », già approvato dalla Camera dei deputati, approvato dalla Commissione il 27 gennaio e rinviato alla Commissione, dal Presidente del Senato, per una nuova deliberazione.

Come la Commissione ricorderà, nella seduta del 27 gennaio scorso il sottoscritto, in sostituzione del relatore senatore Agrimi, riferì favorevolmente in merito al presente disegno di legge. Con un intervento del senatore Rosi fu avanzata la proposta di un emendamento tendente ad escludere dalle prestazioni assistenziali coloro i quali non risultavano iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori. Seguì il dibattito, e l'onorevole sottosegretario Gargani si dichiarò contrario all'emendamento. Si passò alla votazione e l'articolo unico venne approvato con lo emendamento proposto dal senatore Rosi.

Successivamente — il 4 febbraio 1982 — il Presidente del Senato ha rinviato alla nostra Commissione il disegno di legge per una nuova deliberazione, in relazione al parere della 5^a Commissione, tenuto pre-

sente il combinato disposto degli articoli 40, primo comma, e 41, quinto comma, del Regolamento.

Il parere espresso dalla Commissione è il seguente:

« La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato l'emendamento proposto in sede di Commissione di merito all'articolo unico, pur convenendo sul fatto che tale modifica riduce in qualche misura il potenziale ambito di applicazione del provvedimento, a maggioranza, ribadisce il precedente parere contrario, emesso in data 17 dicembre 1981, in quanto resta imprecisato, sia pure in via presuntiva, l'onere che ne deriverà a carico della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati. Inoltre, sotto un profilo più sostanziale, gli elementi di informazione forniti dal Tesoro in ordine alla situazione gestionale della Cassa in questione non sono stati tali da garantire sulla copertura del provvedimento con gli stessi mezzi a disposizione della Cassa. Allo stato, pertanto, la Commissione non può che riconfermare il precedente avviso per difetto di copertura ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 ».

Poichè è in relazione a tale asserita mancanza di copertura che la Presidenza del Senato ha richiesto alla nostra Commissione una nuova deliberazione, noi siamo qui riuniti per assumere una decisione. In sostanza, se riteniamo di non doverci uniformare al parere espresso dalla 5ª Commissione, è chiaro che dovremo farlo, come per qualsiasi provvedimento, abbandonando la sede deliberante e imboccando la strada della sede referente, per discutere poi in Aula il disegno di legge.

FILETTI. Signor Presidente, mi sembra che il disegno di legge nel suo articolo unico costituisca una interpretazione autentica dell'articolo 1 del testo unico 1º novembre 1955. Tale norma autorizza la Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori a provvedere alla concessione di assegni assistenziali nei casi in cui

gli avvocati e i procuratori siano meritevoli di soccorso e quando ricorrano gravi ed eccezionali motivi.

È indubbio che la Cassa è un ente di diritto pubblico e può erogare delle somme solo per le finalità espressamente previste dalla legge. Quindi, qui si tratta di accertare se la catastrofe o la calamità naturale possano costituire uno dei gravi ed eccezionali motivi che abilitano alla concessione dell'assegno assistenziale.

Se la questione viene posta in questi termini non vi è dubbio che la calamità naturale e la catastrofe concretizzano un motivo grave ed eccezionale. Pertanto, non vi è bisogno di ulteriori fondi da reperire, perchè si tratta di applicare una legge che già esiste e di applicarla a fatti concreti. Qui siamo di fronte ad una norma autentica che serve ad evitare l'eventuale imputazione di reati di peculato per distrazione; pertanto, io ritengo che la Commissione possa procedere, non sussistendo i motivi del parere contrario espresso al riguardo dalla 5ª Commissione.

R O S I . Tenuto conto del parere formulato dalla 5ª Commissione, io credo che sia opportuno rinviare il disegno di legge ad altra seduta, in modo da poter deliberare con tranquillità. Ciò mi sembra tanto più opportuno dopo le considerazioni del senatore Filetti, perchè se già esiste una norma non vedo il motivo di adottarne un'altra; e se il presente disegno di legge serve invece a evitare eventuali reati di peculato, una maggiore riflessione si impone.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, prendo atto dello orientamento della Commissione favorevole alla proposta avanzata dal senatore Rosi. Pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,40.